

«infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, ubicati all'interno dell'Unione o che collegano l'Unione e uno o più paesi terzi;

«rete intelligente»: una rete elettrica capace di integrare in maniera efficace sotto il profilo dei costi il comportamento e le azioni di tutti gli utenti a essa collegati, inclusi produttori, consumatori e coloro che insieme producono e consumano, al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, con scarse perdite e un elevato livello di qualità, di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

REGOLAMENTO (UE) N. 347/2013

“Prosumers” Active energy consumers, often called 'prosumers' because they both consume and produce electricity. They could dramatically change the electricity system. Various types of prosumers exist: residential prosumers who produce electricity at home – mainly through solar photovoltaic panels on their rooftops, citizen-led energy cooperatives or housing associations, commercial prosumers whose main business activity is not electricity production, and public institutions like schools or hospitals. The EU has no specific legislation on prosumers, self-generation or self-consumption, nor a common definition of prosumers. But the Energy Efficiency Directive, the Renewable Energy Directive and Guidelines on State Aid include provisions which relate to small-scale electricity producers. The European Parliament has called for a common operational EU definition of prosumers and for new energy legislation to provide measures for encouraging investment into self-generation capacity.

Bioeconomy

La bioeconomia concerne tutti i settori dell'economia basati sulle risorse biologiche (specie animali e vegetali, microrganismi, biomassa, rifiuti organici), nonché sulle loro funzioni e principi. Comprende e mette in relazione: gli ecosistemi terrestri e marini e i servizi che producono; tutti i settori della produzione primaria che utilizzano e producono risorse biologiche (agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura); e tutti i settori economici e industriali che utilizzano risorse e processi biologici per la produzione di alimenti, mangimi, prodotti a base biologica, energia e servizi.

Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente
Comunicazione della Commissione, 2018/673

Esempio: l'impatto medio dell'utilizzo di 1 tonnellata di legname anziché di 1 tonnellata di cemento nelle costruzioni comporta una riduzione media di 2,1 tonnellate di emissioni di anidride carbonica durante l'intero ciclo di vita del prodotto (ivi compresi l'uso e lo smaltimento del materiale). Elias Hurmekoski (European Forest Institute)

Bioeconomy Strategy EU

Prima edizione 2012, 2018 aggiornamento: previsione di 14 azioni concrete da realizzare a partire dal 2019

Dati: fatturato di 2 300 miliardi di EUR e un numero di addetti pari all'8,2 % della forza lavoro dell'UE, la bioeconomia occupa un ruolo centrale per il funzionamento e il successo dell'economia dell'UE.

Obiettivi della Bioeconomy Strategy

Sicurezza alimentare e delle produzioni *The transformation towards sustainable, healthy, nutrition-sensitive, resource-efficient, resilient, circular and inclusive food and farming systems needs to accelerate.*

Utilizzo sostenibile delle risorse naturali

Riduzione dell'utilizzo delle fonti non rinnovabili - "unsustainable" sia domestiche che importate extra Ue.

Mitigare gli effetti del climate change

Rafforzare la competitività dell'economia europea e creare posti di lavoro

Bioeconomia e obiettivi UE

Sostenibilità

Posti di lavoro

Accordo di Parigi

Modernizzazione e rafforzamento sistema
industriale europeo
Economia circolare

PRIMO AMBITO

Rafforzare e aumentare progressivamente i settori biologici, liberare investimenti e mercati

Azioni

- 1.1 Mobilitare portatori di interessi pubblici e privati nell'ambito della ricerca, della dimostrazione e dell'attuazione di soluzioni di bioeconomia sostenibili, inclusive e circolari
Commissione, Stati membri e regioni, portatori di interessi
- 1.2 Avvio della piattaforma di investimenti tematici per la bioeconomia circolare di 100 milioni di EUR
Commissione
- 1.3 Studio e analisi delle strozzature e dei facilitatori e orientamenti facoltativi per la diffusione delle bioinnovazioni
Commissione
- 1.4 Promuovere e/o sviluppare norme e incentivi di mercato emergenti, e migliorare i marchi di qualità applicabili ai bioprodotti sulla base di dati affidabili e comparabili sulle prestazioni ambientali e climatiche
Commissione e Stati membri/portatori di interessi
- 1.5 Facilitare lo sviluppo di nuove bioraffinerie sostenibili e confermarne il tipo e il potenziale stimato.
Commissione e Stati membri
- 1.6 Investimenti in ricerca e innovazione per lo sviluppo di soluzioni di sostituzione delle risorse fossili che siano a base biologica, riciclabili e biodegradabili in mare, nonché di metodi di biorisanamento attraverso la mobilitazione dei principali operatori lungo le pertinenti catene di valore, compresa quella delle materie plastiche, e per contribuire al mantenimento di mari e oceani liberi dalla plastica, sani e produttivi in Europa.
Commissione, portatori di interessi

SECONDO AMBITO

Realizzare rapidamente bioeconomie locali in Europa

2.1 Agenda strategica per sistemi alimentari e agricoli, una silvicoltura e una bioproduzione sostenibili in una bioeconomia circolare

Commissione, Stati membri, settore privato, portatori di interessi

2.2 Azioni pilota a sostegno dello sviluppo della bioeconomia locale (nelle zone rurali, costiere, urbane) attraverso strumenti e programmi della Commissione

Commissione, Stati membri, regioni, municipalità e altri portatori di interessi

2.3 Istituire un meccanismo di sostegno delle politiche per la bioeconomia dell'UE e creare un forum europeo di bioeconomia per gli Stati membri

Commissione e Stati membri

2.4 Promuovere l'istruzione, la formazione e le competenze nell'ambito della bioeconomia

Commissione e Stati membri

TERZO AMBITO

Comprendere i limiti ecologici della bioeconomia

3.1 Promuovere la conoscenza in materia di bioeconomia, inclusi la diversità e gli ecosistemi, al fine di realizzarla entro limiti ecologici sicuri, e renderle accessibili attraverso il Centro di conoscenze sulla bioeconomia

Commissione, Stati membri, organizzazioni internazionali, Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES)

3.2 Aumentare le capacità di osservazione, misurazione, monitoraggio e comunicazione e istituire un sistema dell'Unione di monitoraggio coerente a livello internazionale per seguire i progressi economici, ambientali e sociali verso una bioeconomia sostenibile

Commissione, Stati membri, settore privato

3.3 Fornire orientamenti facoltativi per il funzionamento della bioeconomia entro limiti ecologici sicuri
Commissione

3.4 Operare una migliore integrazione degli ecosistemi ricchi di biodiversità nella produzione primaria, attraverso un sostegno specifico all'agroecologia, lo sviluppo di soluzioni basate sul microbioma

Commissione, Stati membri, portatori di interessi privati



Energia, ambiente ed Unione europea: “chi fa cosa” e fonti di informazione

dott.ssa Diletta Paoletti

Ambiente: “chi fa cosa”

Parlamento europeo:

Commissione parlamentare [ENVI](#) Ambiente Sanità pubblica e sicurezza alimentare

... APRIAMO PARENTESI: L'ORGANIZZAZIONE DEL PE

DEPUTATI: **751** deputati eletti nei 27 Stati membri dell'Unione europea.

Dal 1979 i deputati sono eletti a suffragio universale diretto per un mandato di **5 anni**.

Le elezioni europee si svolgono con il sistema di rappresentanza proporzionale.

I seggi sono attribuiti in base alla popolazione di ciascuno Stato membro. Sono donne poco più di un terzo dei deputati al Parlamento europeo, i quali sono raggruppati in funzione delle loro affinità politiche e non in base alla nazionalità.

Il Presidente del Parlamento europeo mandato rinnovabile 2 anni e mezzo, pari a metà legislatura. Rappresenta il Pe all'esterno e nelle sue relazioni con le altre istituzioni dell'Unione.

Sovrintende i lavori del Pe e dei suoi organi costitutivi; le discussioni in Aula; garantisce il rispetto del regolamento del Parlamento.

In apertura di ogni riunione del Consiglio europeo, il Presidente esprime il punto di vista del Parlamento europeo e le sue preoccupazioni in merito ai punti iscritti all'ordine del giorno e ad altre tematiche.

Firma, rendendolo esecutivo, il bilancio dell'Unione europea dopo che quest'ultimo è stato approvato dal Parlamento. Firma inoltre, insieme al Presidente del Consiglio, tutti gli atti legislativi adottati nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

I deputati del PE si riuniscono in **gruppi politici** e sono organizzati non per nazionalità ma per **affinità politiche**. Vi sono attualmente 8 gruppi politici. Un gruppo politico è composto da un numero minimo di 25 deputati e rappresenta almeno un quarto degli Stati membri. Un deputato non può aderire a più gruppi politici. I deputati che non aderiscono a nessun gruppo politico sono noti come “non iscritti”.

Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i deputati si suddividono in **commissioni permanenti**, ciascuna delle quali specializzata in determinati settori. Vi sono attualmente 20 commissioni parlamentari, composte da un minimo di 25 a un massimo di 73 deputati. Ciascuna di esse ha un presidente, un ufficio di presidenza e una segreteria. La composizione politica delle commissioni parlamentari rispecchia quella dell’Aula.



Le commissioni elaborano, modificano e votano proposte legislative e relazioni d'iniziativa. Esaminano inoltre le proposte della Commissione e del Consiglio e, se del caso, redigono una relazione che sarà presentata in Aula.

Il Parlamento europeo può istituire altresì commissioni temporanee che si occupano di argomenti specifici, come pure commissioni d'inchiesta per indagare su casi di infrazione o applicazione inadeguata del diritto comunitario.



In seno ad una commissione parlamentare, il deputato elabora una relazione su una proposta di "testo legislativo" presentata dalla Commissione europea.

La commissione parlamentare vota su tale relazione, eventualmente modificandola. Il Parlamento definisce la propria posizione apportando modifiche al testo e votandolo in Aula.

Questo processo viene ripetuto una o più volte, a seconda del tipo di procedura e in base al raggiungimento o meno di un accordo con il Consiglio.

LA PROCEDURA DECISIONALE

Sistema di commistione di poteri: la funzione legislativa è esercitata in maniera congiunta; gli atti che ne derivano sono detti atti complessi in quanto complesso è il procedimento che li crea;

Trattati prevedono le procedure che presiedono all'adozione degli atti dell'Unione;

La procedura di adozione degli atti dell'Ue inizia, di regola, con una proposta della Commissione secondo l'impostazione (originaria e mai abbandonata) che affida a tale istituzione - portatrice dell'interesse generale dell'Ue - l'iniziativa normativa.

A partire dal trattato di Lisbona, esiste una "procedura legislativa ordinaria" l'atto normativo è adottato congiuntamente da PE e Consiglio su proposta della Commissione

La Commissione presenta una proposta sia al Pe sia al Consiglio

PRIMA LETTURA: Il primo ad esprimersi è il Pe che adotta una posizione e la trasmette al Consiglio

- Se il Consiglio approva la posizione del Pe l'atto è adottato
- Se il Consiglio non approva, adotta una propria posizione e la trasmette al Parlamento

SECONDA LETTURA: Entro 3 mesi, il Pe:

- approva la posizione del Consiglio o non si pronuncia l'atto è adottato nel testo formulato dal Consiglio
- respinge la posizione del Consiglio (a maggioranza) l'atto non è adottato
- propone (a maggioranza) emendamenti alla posizione del Consiglio, comunica il testo, così emendato, a Consiglio e Commissione

...segue

La Commissione formula un parere in proposito

Entro 3 mesi, il Consiglio:

- approva gli emendamenti del Pe l'atto è adottato
 - non approva gli emendamenti Presidente del Consiglio e Presidente del Pe convocano Comitato di conciliazione composto da membri di Consiglio e Pe
- Entro 6 settimane il Comitato deve raggiungere l'accordo su un progetto comune (sul quale si pronunceranno Pe e Consiglio)

Se l'accordo comune non è raggiunto l'atto non è adottato e la procedura si conclude definitivamente

Oltre alla procedura legislativa ordinaria, esistono altre procedure (consultiva; parere conforme) che si caratterizzano per il fatto di affidare maggiori poteri al Consiglio rispetto al Pe (solo parere) o per il fatto che il Consiglio delibera all'unanimità (mentre nella procedura legislativa ordinaria delibera a maggioranza qualificata).

Consiglio dell'Unione europea: Consiglio "Ambiente"

Il Consiglio "Ambiente" è responsabile della politica ambientale dell'UE, compresa la protezione dell'ambiente, l'uso prudente delle risorse e la protezione della salute umana. Si occupa inoltre di questioni ambientali internazionali, in particolare nel settore del cambiamento climatico.

Come lavora il Consiglio "Ambiente"?

Il Consiglio "Ambiente" è composto dai ministri responsabili delle questioni concernenti l'ambiente. Nelle sue sessioni la Commissione europea è rappresentata dal commissario per l'ambiente e dal commissario per l'azione per il clima.

Sono organizzate circa 4 sessioni del Consiglio "Ambiente" all'anno.

La politica ambientale

Nel suo ruolo di decisore, il Consiglio è responsabile, insieme al Parlamento europeo, dell'adozione di un'ambiziosa normativa ambientale mirante a proteggere gli habitat naturali, mantenere aria e acqua pulite, garantire corrette modalità di smaltimento dei rifiuti, migliorare le conoscenze sulle sostanze chimiche tossiche e aiutare le imprese a progredire verso un'economia sostenibile.

Esso provvede inoltre all'opportuna **integrazione degli aspetti ambientali nelle altre politiche dell'UE**, ad esempio nelle politiche industriale, agricola, dei trasporti, energetica e dei servizi.

A livello internazionale, l'UE e i suoi Stati membri si adoperano per assicurare che le norme ambientali dell'UE trovino riscontro negli accordi internazionali in materia di ambiente e di cambiamenti climatici. Al riguardo il Consiglio è responsabile della definizione delle posizioni dell'UE nelle conferenze internazionali e nei negoziati sui cambiamenti climatici.

Priorità del Consiglio "Ambiente" durante la presidenza a rotazione (Presidenza croata del Consiglio dell'UE: 1° gennaio - 30 giugno 2020)

... APRIAMO PARENTESI: La presidenza del Consiglio dell'Ue è assunta a turno dagli Stati membri, a cadenza semestrale. Durante ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio.

Commissione europea: DG "Ambiente"

... APRIAMO PARENTESI:

“La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine”

COSA: Organo collegiale di individui che rappresenta interesse comune ed esprime la vocazione sovranazionale dell'Ue.

CHI: 1 commissario per ogni stato membro = 27

Organizzazione interna: leadership politica (Commissari), Gabinetti dei Commissari; Direzioni generali

FUNZIONI: Gestisce l'**iniziativa legislativa** in quasi monopolio

2 eccezioni:

- Iniziativa popolare europea

Un'iniziativa dei cittadini costituisce un invito rivolto alla Commissione europea perché proponga un atto legislativo su questioni per le quali l'Ue ha la competenza di legiferare. Un'iniziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei, di almeno 7 dei 28 Stati membri dell'UE.

- Iniziativa Pe

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo

Dispone di funzioni esecutive (es. elabora i regolamenti attuativi delle leggi comunitarie);

È titolare di compiti relativi alla gestione del bilancio;

Vigila sull'applicazione dei Trattati (avvio procedura di infrazione);

Rappresenta l'Ue all'esterno (negoziati, relazioni esterne)

Assicura internamente coerenza e responsabilità generale nei rapporti tra istituzioni ed organi



http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

Commissione europea: DG "CLIMA"

https://ec.europa.eu/clima/about-us/mission_en



Comitato economico e sociale

... APRIAMO PARENTESI: ORGANI CONSULTIVI

Comitato economico e sociale: raggruppa le rappresentanze degli interessi di natura socio-economica ed è composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e della società civile nel suo complesso. Poteri esclusivamente consultivi: in alcuni casi deve essere consultato obbligatoriamente, in altri emana pareri di sua iniziativa spesso parere richiesto non solo su testi definitivi ma anche nella fase di elaborazione degli stessi.

Comitato delle Regioni: raggruppa le rappresentanze delle collettività sub-statali regionali e locali operanti in molti stati membri (regioni italiane, länder tedeschi, comunidades autonomas spagnole). Consultato obbligatoriamente in alcuni casi o spontaneamente. Può esprimere pareri di sua iniziativa.

Agriculture, Rural Development and the Environment (NAT)

<https://www.eesc.europa.eu/sections-other-bodies/sections-commission/agriculture-rural-development-and-environment-nat>

Comitato delle regioni

Commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE)

<http://cor.europa.eu/it/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=ENVE#>

Banca europea degli investimenti

... APRIAMO PARENTESI

è la Banca dell'Ue e che - tramite le sue attività - mira al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.
è di proprietà comune dei paesi dell'Ue.

Il suo obiettivo è:

- accrescere le potenzialità dell'Europa in termini di occupazione e crescita
- sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici
- promuovere le politiche dell'UE al di fuori dei suoi confini.

Anno di istituzione: 1958

Sede: Lussemburgo

- prestiti, che costituiscono circa il 90% dei suoi impegni finanziari complessivi. La banca presta a clienti di tutte le dimensioni per sostenere la crescita e l'occupazione, contribuendo spesso in tal modo ad attirare altri investitori
- "blending", che consente ai clienti di combinare i finanziamenti della BEI con ulteriori investimenti
- consulenza e assistenza tecnica, per massimizzare il rendimento dei fondi.

<http://www.eib.org/projects/priorities/climate-and-environment/?lang=en>

AGENZIE DELL'UE IN TEMA AMBIENTE

Agenzia europea dell'ambiente (AEA) è un'agenzia dell'Ue il cui compito è fornire informazioni indipendenti e qualificate sull'ambiente. Opera con l'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire al conseguimento di miglioramenti significativi e misurabili dell'ambiente in Europa, fornendo ai responsabili delle decisioni politiche e al pubblico informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili.

La rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale (Eionet) è un partenariato tra l'AEA e i suoi paesi membri e cooperanti. Tramite Eionet, l'AEA riunisce le informazioni ambientali dei singoli paesi, impegnandosi nella puntuale fornitura di dati convalidati a livello nazionale e di elevata qualità.

Queste informazioni sono rese ampiamente disponibili tramite il sito web dell'AEA e costituiscono la base delle valutazioni ambientali tematiche e integrate; esse servono a supportare i processi di gestione ambientale, le valutazioni e le politiche ambientali nonché la partecipazione dei cittadini.

[Agenzia europea sulle sostanze chimiche](#)

<https://echa.europa.eu/>

L'ECHA assiste le società affinché si conformino alla legislazione, promuove l'uso sicuro delle sostanze chimiche, fornisce informazioni sulle sostanze chimiche e si occupa delle sostanze preoccupanti.

<https://vimeo.com/221702788>

I REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ora modificato dal Regolamento UE 2018/589 della Commissione del 18 aprile 2018 che impone restrizioni relative al metanolo.

Energia: “chi fa cosa”

Parlamento europeo:

Commissione Industria Ricerca Energia (ITRE)

NEWSLETTER! link

Consiglio dell'Unione europea: Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (TTE)

Persegue gli obiettivi dell'UE in materia di trasporti, telecomunicazioni ed energia: creare mercati e infrastrutture moderni, competitivi ed efficienti e realizzare reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia.

La composizione e il numero di sessioni del Consiglio TTE variano in funzione delle tematiche all'ordine del giorno:

- i ministri dei trasporti si riuniscono di norma quattro volte all'anno
- i ministri dell'energia si riuniscono tre o quattro volte all'anno
- i ministri delle telecomunicazioni si riuniscono due volte all'anno

Partecipano alle sessioni anche i pertinenti commissari europei.

... per i temi che ci interessano, il consiglio TTE agisce per:

mettere a punto sistemi di trasporto sostenibili, caratterizzati da un basso consumo energetico e un'accresciuta mobilità degli utenti grazie al miglioramento della durata dei trasporti e delle rotte.

adozione, insieme al Parlamento europeo, della normativa sul funzionamento dei mercati energetici, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di promuovere l'efficienza energetica, energie nuove e rinnovabili, nonché l'interconnessione delle reti energetiche.

Commissione europea:

DG Energia (ENER)

ARGOMENTI (link)

Comitato economico e sociale: Sezione Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society (TEN)

<https://www.eesc.europa.eu/sections-other-bodies/sections-commission/transport-energy-infrastructure-and-information-society-ten>

Comitato delle regioni

Commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE)

Banca europea degli investimenti:

<http://www.eib.org/projects/sectors/energy/index.htm?lang=en>

AGENZIE DELL'UE IN TEMA ENERGIA

1) **Innovation and Networks Executive Agency (INEA)**

supporta la Commissione europea e gli stakeholders attraverso expertise specialistico per il management di progetti su infrastrutture, ricerca e innovazione in ambito energia, trasporti e telecomunicazioni.

2) **Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)** creata dalla Commissione europea per la gestione di alcuni programmi

- Most of COSME, the EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), including Enterprise Europe Network (EEN), Your Europe Business;
- Part of Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, and in particular:
 - Part II 'Industrial leadership':
 - Innovation in SMEs (including the European IPR Helpdesks, INNOVACCESS and Peer learning for innovation agencies)
 - The Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC II)
 - part of the Leadership in Enabling and Industrial Technologies
 - INNOSUP
 - Part III 'Societal challenges':
 - The Energy Efficiency part of the challenge 'Secure, Clean and Efficient Energy';
 - The Societal Challenge 5 'Climate action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials'
 - The SME instrument
 - Fast Track to Innovation (FTI)
- Part of the EU programme for the Environment and Climate action (LIFE)
- Part of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
- The legacy of the Intelligent Energy – Europe programme and the Eco-innovation initiative
- + The EASME also organises the EU Sustainable Energy Week (EUSEW)

3) EURATOM Supply Agency, operativa dal 1960, che agisce sotto la supervisione del Commissario Europeo per l'Energia. La missione dell'Agenzia è quella di garantire che tutti gli utenti della UE godano di un regolare ed equo approvvigionamento di minerali e combustibili nucleari (materie grezze e materiali speciali fissili).

fonti di informazione:

https://europa.eu/european-union/index_it

The screenshot shows the official website of the European Union in Italian. The browser address bar displays the URL https://europa.eu/european-union/index_it. The page header includes the European Union logo and the text "Unione europea" with the domain "europa.eu". A search bar is located in the top right corner. Below the header, a navigation menu contains links for "Homepage", "A proposito dell'UE", "L'UE per tema", "Diritto dell'UE", "Vivere e fare impresa nell'UE", "Contatti", and "Documenti e pubblicazioni". The main heading reads "Sito ufficiale dell'Unione europea". The content area is divided into several sections: "Informazioni essenziali sull'UE" (Essential information about the EU), "L'UE per tema" (The EU by theme), "Sala stampa dell'UE" (EU Press Room), "Vivere, lavorare, viaggiare nell'UE" (Living, working, and traveling in the EU), and "Fare impresa nell'UE" (Doing business in the EU). A featured article titled "Spring 2018 Economic Forecast: Expansion to continue amid new risks" is highlighted, with a date of 03/05/2018. The page also includes a language selector set to "italiano (it)".

https://europa.eu/european-union/index_it

Gmail Posta - diletta.paol... EuropeWorld Notizie Strumenti - WebMail PEC - travel Master in Progettaz... Cattedra Jean Mon...

Lavorare per l'UE | Mappa del sito | Informazioni sul sito | Note legali | Cookie | Contatti italiano (it)

 **Unione europea**
europa.eu

EUROPA

Homepage A proposito dell'UE L'UE per tema Diritto dell'UE Vivere e fare impresa nell'UE Contatti Documenti e pubblicazioni

Sito ufficiale dell'Unione europea

Informazioni essenziali sull'UE >

L'UE in sintesi, istituzioni e organi, paesi, simboli, storia, fatti e cifre

L'UE per tema >

Informazioni su agricoltura, imprese, cultura, salute, ecc.

Sala stampa dell'UE >

Spring 2018 Economic Forecast: Expansion to continue amid new risks

EN ●●●



03/05/2018

Vivere, lavorare, viaggiare nell'UE >

Informazioni sui tuoi diritti a vivere, lavorare, viaggiare e studiare all'estero, in un altro paese dell'UE, compresi l'accesso all'assistenza sanitaria e i diritti dei consumatori

Fare impresa nell'UE >

Informazioni su imposte, dogane, importazioni ed esportazioni, sostegno finanziario alle imprese



ec.europa.eu/energy/

https://ec.europa.eu/clima/news_en

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm



<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html>

<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html#>



<http://www.bpie.eu/>



<http://www.enea.it>



<http://www.iea.org/>



Regione Umbria



Regione Umbria > [Energia](#)

regione.umbria.it/energia




La *governance* multilivello in Europa: la gestione di politiche complesse lungo i diversi livelli di governo

Dott.ssa Diletta Paoletti
Università di Perugia
a.a. 2019- 2020


IL TEMA

**Pluralità di enti incaricati dell'esercizio di funzioni pubbliche,
più in generale della gestione pubblica**



**Ogni situazione, ogni esigenza, ogni fattispecie si confronta con un
panorama plurale di poteri pubblici incaricati - in modo vario e a
diversi livelli - di prendersene cura.**

Si definisce nel raffronto con il termine *government* = assetto istituzionale



Staticità VS dinamismo

governance

Conduzione dell'azione pubblica

Il processo del governare

Il panorama europeo

Disomogeneità politico-istituzionale Stati membri

GERMANIA, AUSTRIA, BELGIO **stati federali**

SPAGNA, ITALIA **stati regionali**

PORTOGALLO, FINLANDIA **stati con regioni autonome dotate di poteri legislativi solo in alcune parti di territorio**

GLI ALTRI **Stati prevalentemente unitari con varie formule di decentramento amministrativo**

Maggioranza Stati europei non c'è il livello regionale, per cui le articolazioni sub-statali corrispondono agli enti territoriali locali, tra l'altro organizzati diversamente tra loro.

L'Unione non ha competenza circa l'assetto interno degli Stati (= *government*) ma come vedremo interviene nella *governance*

Le decisioni - e dunque le norme - assunte dalle autorità nazionali e regionali devono:

a) essere conformi al diritto Ue

b) applicare, laddove necessario, il diritto Ue

Conseguentemente

1) La normativa europea, nelle materie di propria competenza, può assegnare funzioni e competenze a livelli di governo nazionali/regionali, in deroga al riparto delle competenze come da Costituzione italiana (attraverso procedura legislativa europea)

2) La normativa europea può acquisire competenza circa fattispecie materiali e ambiti prima gestiti a livello nazionale/regionale (attraverso modifica dei trattati + clausola di flessibilità + poteri impliciti)

CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ Art. 352 TFUE (VIA FORMALE)

Se azione Ue necessaria – nel quadro delle politiche definite dai trattati – per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

TEORIA DEI POTERI IMPLICITI (VIA GIURISPRUDENZIALE)

ricostruzione di competenze che pur non esplicitamente previste dai trattati siano comunque funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dai trattati. Ad esempio, quando una disposizione affida all'Ue un compito preciso, saranno riconosciuti all'Unione i poteri – anche impliciti - volti allo svolgimento di quel compito

3) Giurisprudenza corte costituzionale e/o Corte di Giustizia = il diritto europeo diventa strumento di interpretazione delle norme costituzionali che presiedono al riparto delle competenze.

Pur essendo l'UE indifferente all'assetto di poteri interni agli stati...

... si producono inevitabili interferenze:

Le forme di influenza dell'UE sulle competenze regionali costituzionalmente attribuite		
Tipologia di influenza	Effetto	Fattispecie interessate
Diretta, volontaria, in positivo, per aggiunta	Assegnazione esplicita di competenze in deroga alla Costituzione nazionale	Procedimento legislativo europeo
Indiretta, per sottrazione	Acquisizione di nuove competenze da parte dell'UE; poteri impliciti	Revisione dei Trattati
Influenza interpretativa	Rilievo delle finalità europee sull'interpretazione del riparto di competenze nazionale	Attività delle Corti costituzionali e della CGUE

Alessandro Simonato

Multilevel Governance profili costituzionali, CLEUP, Padova, 2016

multilevel governance europea

Risoluzione del Comitato delle Regioni

Carta della governance multilivello in Europa (aprile 2014)

“azione coordinata dell'**Unione europea, degli Stati membri e degli enti regionali e locali**, fondata sui principi di **sussidiarietà, proporzionalità** e **partenariato**, che si concretizzi attraverso una **cooperazione** operativa e istituzionalizzata intesa a **elaborare ed attuare** le politiche dell'Unione. In tale contesto, rispettiamo appieno la pari legittimità e responsabilità di ciascun livello e il principio di leale cooperazione”.

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.(art. 5.4 TUE)

stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, come pure con il settore privato e gli altri settori (varia normativa UE)

nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. (art 5 TUE)

Libro Bianco Commissione europea (2001)

Ruolo e responsabilità degli Stati membri nel coinvolgimento delle autorità regionali e locali sia in fase di elaborazione che di attuazione delle politiche europee.

La Commissione, nell'elaborare le sue proposte, deve tener conto delle realtà e delle esperienze regionali e locali (organizzazione sistematica di dialogo con amministrazioni regionali e locali).

Comunicazione della Commissione (giugno 2002) «Governance europea: legiferare meglio»

prendere in considerazione i contesti regionali, urbani e locali: le collettività regionali o comunali, così come gli Stati membri, avranno l'opportunità di concludere contratti-pilota con la Commissione, in vista della realizzazione di obiettivi comunitari di sviluppo sostenibile.

Comunicazione della Commissione (dicembre 2002) «Un quadro per i contratti e le convenzioni tripartiti di obiettivi tra la Commissione, gli Stati e le autorità regionali e locali»

Contratti tripartiti (v. libro bianco sulla governance) di obiettivi, derivanti dall'applicazione di un atto comunitario vincolante; convenzioni tripartite di obiettivi: accordi raggiunti tra la Commissione, uno Stato membro e autorità regionali e locali al di fuori di un atto vincolante.

Costituzione italiana

Il diritto europeo “entra” automaticamente nell’ordinamento interno in forza dell’ art. 11 Cost. secondo cui l’Italia “ consente , in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Giurisprudenza Corte Costituzione leggi trovano un fondamento nell’art.11 Cost


2000 riforma del titolo V della Costituzione

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;



Art. 117.


La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;



- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie(1);
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;



(1) Lettera così modificata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6).

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

117.3

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concor-



rente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato(1).


Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica

(1) Comma così modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6).



Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (1).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53²] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finan-

Legge n. 234 del 2012

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

- Riforma organicamente le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea
- Adegua la disciplina generale alle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a partire dal 2009, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona
- Affronta, tra gli altri, i profili relativi alla formazione del diritto comunitario e al recepimento del diritto comunitario e rafforzando ulteriormente il ruolo delle Camere sia nell'ambito della fase ascendente che della fase discendente dell'attuazione del diritto dell'Unione europea, anche in considerazione del crescente ruolo riservato ai Parlamenti nazionali e della progressiva importanza delle politiche di derivazione europea.
- sostituisce integralmente la legge n. 11 del 2005 (legge Buttiglione) che a sua volta aveva abrogato la legge n. 86 del 1989 (legge La Pergola); l'originario coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari era stato assicurato dalla legge n. 183 del 1987 (legge Fabbri).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234>

Fase ascendente e discendente

Partecipazione degli stati membri e delle loro articolazioni interne
al procedo di integrazione europea

attraverso

due dimensioni, entrambe di primaria importanza e collocate in un rapporto di
conseguenzialità logica e temporale tra loro

“fase ascendente”

Con fase ascendente, si intende l'attività volta alla
formazione delle politiche e dei diversi tipi di atti adottati
dalle istituzioni dell'Unione europea, ossia la
partecipazione degli organi centrali e regionali
all'elaborazione
delle scelte governative (e dei conseguenti prodotti
normativi) a livello europeo

«Con l'espressione “fase ascendente” ci si riferisce al
processo di elaborazione delle decisioni comunitarie: un
processo che si svolge sia nell'ordinamento europeo, sia
all'interno dei singoli ordinamenti nazionali», D'Atena

“fase discendente”

Le azioni indirizzate, invece, all'attuazione
nell'ordinamento interno di politiche e atti
dell'Unione ricadono nella “fase
discendente.

LA GOVERNANCE MULTILIVELLO



L'azione dell'Unione europea arriva nei nostri territori sotto forma di:

Normative

...ma anche di

Politiche

Risorse

FACCIAMO UN ESEMPIO

LIVELLO EUROPEO

Direttiva europea n.50 del 2008 relativa alla qualità dell'aria

Obiettivo: tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente, attraverso la salvaguardia della qualità dell'aria che respiriamo, attraverso misure concrete per monitorare la purezza dell'aria ambiente (o esterna) ed ridurre/eliminare qualsiasi inquinante.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce obiettivi di qualità dell'aria, ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente. Specifica inoltre le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme. Prevede che il pubblico venga informato in proposito.

Es. stabilisce soglie, valori limite e valori-obiettivo per la misurazione di alcuni inquinanti: biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio;

Prevede meccanismi di monitoraggio e valutazione;

Prevede che vengano attuati dagli Stati degli interventi correttivi in presenza del superamento delle soglie di inquinamento dell'aria.

LIVELLO NAZIONALE

Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

Recepisce la normativa europea, individuando gli strumenti per realizzare gli obiettivi in essa previsti

Suddivide il territorio nazionale in zone da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria.

Organizza le stazioni di misurazione di ciascun inquinante

Le regioni e le province autonome adottano piani d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti



Riparto delle competenze

ENERGIA

Ordinamento interno

Ordinamento europeo

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
Competenza concorrente (art. 117.3)

Competenza concorrente

AMBIENTE

Ordinamento interno

Ordinamento europeo

tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
Competenza esclusiva stato (art. 117.2)

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
Competenza concorrente (art. 117.3)

Competenza concorrente



La politica energetica dell'Unione europea e l'efficienza energetica: introduzione

Dott.ssa Diletta Paoletti
Università di Perugia
a.a. 2019-2020



Politica energetica Ue: alcuni dati (EC)

- ▶ L'Ue importa il 53% del proprio fabbisogno energetico, con un costo di circa 400 miliardi di euro, collocandosi al primo posto nel mondo per importazione di energia.
- ▶ Sei Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno per la totalità delle importazioni di gas e rimangono quindi troppo vulnerabili alle crisi di approvvigionamento.
- ▶ Si stima, inoltre, che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico consenta di ridurre le importazioni di gas del 2,6%.
- ▶ Il 75% del nostro parco immobiliare è a bassa efficienza energetica.
- ▶ Il 94% per cento dei trasporti dipende dai prodotti petroliferi, di cui il 90% importati.
- ▶ Complessivamente, l'UE spende oltre 120 miliardi di euro all'anno — direttamente o indirettamente — in sovvenzioni a favore dell'energia spesso non giustificate.
- ▶ Solo nel periodo fino al 2020 occorrerà investire nel settore dell'energia nell'Ue oltre 1.000 miliardi di euro.